

Ottobre 1951:

Prima dichiarazione dei redditi

Come eravamo

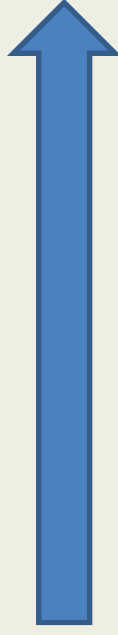
1966: 16esima Denuncia Vanoni

Ezio Vanoni è morto da 10 anni
e la sua dichiarazione dei redditi
è sempre più complicata.

Come siamo

2017: 32 anni dal modello 740

A parte la telematica
E' cambiato qualcosa?



MODELLO 730/2017



MODELLO REDDITI/2017



NULLA! Se queste sono le immagini che trasmette oggi il web

REDDITI-PF/2017: Principali Novità

Dopo il Modello IRAP nel 2009 (*periodo d'imposta 2008*) da quest'anno anche la dichiarazione IVA lascia il modello già **«UNICO» (Unificato Compensativo)** che pertanto dopo 18 anni viene rinominato **«REDDITI»** in quanto contiene, appunto, soltanto la dichiarazione dei redditi, come i vecchi modelli 740/750/760 in uso fino al 1998 (*periodo d'imposta 1997*).

Anche quest'anno, come nel 2016, è stato predisposto il **modello REDDITI-PF/2017 precompilato**, l'unico modello tra i dichiarativi di quest'anno, oltre al 730 ad essere predisposto dall'Agenzia delle Entrate in forma precompilata.

Dal 18 aprile 2017 si possono visualizzare la dichiarazione dei redditi (**730 e Redditi**) precompilata e l'elenco delle informazioni disponibili.

Dal 2 maggio 2017 (fino al 24 luglio 2017) si possono accettare, modificare, integrare e inviare le dichiarazioni precompilate.

REDDITI-PF/2017: Principali Novità

I dati precompilati inseriti nel modello REDDITI/PF-2017 precompilato, saranno i medesimi del 730/2017 precompilato. Dovranno pertanto essere **integrati e rettificati** i dati presenti, **aggiungendo anche** tutti i dati inerenti alle comunicazioni reddituali d'impresa, di lavoro autonomo, esteri, da partecipazione e da trust e taluni redditi diversi, oltre a quelli a tassazione separata e sostitutiva.

Il modello REDDITI-PF/2017 si compone, come l'anno scorso, del **FRONTESPIZIO**, del prospetto dei **FAMILIARI A CARICO** e dei singoli **QUADRI** relativi alle diverse tipologie di reddito e di comunicazione oltre a quelli di riepilogo.

Per i **PARAMETRI** vi sono i modelli approvati unitamente al modello redditi, Per gli **STUDI DI SETTORE** ci sono i diversi format approvati appositamente.

REDDITI-PF/2017: Principali Novità

ENTRANO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI LE UNIONI CIVILI.

Le parole “coniuge”, “coniugi” o i termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso *(come previsto dall'articolo 1, c. 20, della legge 76/2016-Legge Cirinnà).*

Ne consegue che la nuova definizione si riflette nei modelli 730 e REDDITI.

Il componente dell’unione civile può fruire, ricorrendone le condizioni, della detrazione per coniuge a carico, per l’altro componente della coppia, così come degli sconti fiscali per alcune tipologie di oneri sostenuti nell’interesse del familiare a carico prima previste solo in favore delle coppie coniugate.

Ricorrendone i presupposti può essere anche compilato dai partner il 730 congiunto.

L’assimilazione tra coniuge e partner vale soltanto per le unioni civili mentre non vi è alcuna assimilazione nel caso di convivenza di fatto.

REDDITI-PF/2017: Principali Novità

NOVITA' NELLA SCHEDA DELL'8, 5 E 2 PER MILLE

Scompare a sorpresa l'opzione che consentiva dal 2016 di destinare il 2 per mille della propria Irpef ad associazioni culturali. Le regole erano state stabilite dal DPCM del 21 marzo 2016 pubblicato sulla G.U. ed entrato in vigore il 23 aprile scorso.

Le ragioni le potremo forse conoscere quando il governo darà risposta all'interrogazione parlamentare del senatore Franco Panizza, del Partito Autonomista Trentino Tirolese; sta di fatto che la misura doveva essere confermata con la legge di bilancio, ma per una distrazione non è stata inserita nel testo approvato alla Camera. La si doveva recuperare al Senato, ma poi il voto di fiducia imposto dalla crisi del governo Renzi ha fatto piazza pulita di questa come di tante altre richieste di modifica.

Le associazioni culturali speravano in un emendamento nella «manovrina» di aprile, ma nel testo non ce n'è traccia.

REDDITI-PF/2017: Principali Novità

NOVITÀ DEL FRONTESPIZIO

La novità che incontriamo nel frontespizio è l'eliminazione della casella "Dichiarazione integrativa a favore", in quanto con l'articolo 5 del D.L. 193/2016 (convertito con modificazioni in Legge 225/2016) è stato equiparato il termine di presentazione per la dichiarazione integrativa a favore con quella integrativa a sfavore.

Con la nuova formulazione dei commi 8 e 8-bis dell'articolo 2 del D.P.R. 322/1998, il contribuente ha ora a disposizione per **l'integrativa a favore** lo stesso tempo concesso all'Agenzia Entrate per l'accertamento. Il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione integrativa è utilizzabile in compensazione, ma con diverse decorrenze:

- Se l'integrativa a favore viene presentata **entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo** l'eventuale credito emergente dal modello può essere immediatamente utilizzato in compensazione.
- Se l'integrativa a favore viene presentata **oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo**, l'eventuale credito emergente dal modello può essere utilizzato in compensazione **solo con debiti sorti a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della integrativa.**

REDDITI-PF/2017: Principali Novità

NOVITÀ DEL FRONTESPIZIO E NUOVO QUADRO DI

In questo secondo caso la norma prevede che il credito deve essere indicato nel modello dichiarativo del periodo di imposta nel quale è presentata la dichiarazione integrativa. A questo scopo è stato introdotto il nuovo QUADRO DI per le dichiarazioni integrative a favore presentate nel 2016 per gli anni dal 2011 al 2014

PF PERSONE FISICHE 2017
Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2016

REDDITI
QUADRO DI - Dichiarazione integrativa

Mod. N. |

Codice tributo	Periodo d'imposta	di cui (3)	Errori contabili	Credito
DI1				
DI2				
DI3				
DI4				
DI5				
DI6				
DI7				
DI8				
DI9				
DI10				
DI11				
DI12				
DI13				

REDDITI-PF/2017: Principali Novità

Visto di conformità: Si rammenta che chi appone il visto di conformità deve **OBBLIGATORIAMENTE** inviare anche la dichiarazione non essendo ammesso l'invio da parte del contribuente o di altro intermediario.

- ❑ I **crediti Irpef risultanti da UNICO-PF/2016** e già visti l'anno scorso, che nel modello F24 espongono come anno di riferimento **2015**, possono essere utilizzati senza il visto del modello **REDDITI-PF/2017**, fino alla presentazione di quest'ultimo (*scadenza 02.10.2017*).
- ❑ Gli eventuali **crediti Irpef 2015 non utilizzati** entro tale termine si rigenerano nella dichiarazione dei redditi successiva diventando credito **2016** e quindi richiederanno l'apposizione del visto in **REDDITI-PF/2017** se si utilizzano in compensazione più di 5.000 euro (*nuovo limite stabilito dall'art. 3 del D.L. n. 50 del 24/04/2017 attualmente in fase di conversione in legge*).